

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza "Vittoria D&O- Associazioni & ETS" 01.26



Il presente documento è stato redatto in data 14/01/2026 ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione opera anche nei seguenti casi: richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o ex dipendente o dall'Autorità o ente competente in materia di lavoro (estensione per "Rapporti di lavoro"); in caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta dell'Assicurato, l'assicurazione opera a favore degli eredi e rappresentanti legali (estensione a favore degli "eredi e dei rappresentanti legali"); in caso di richiesta di risarcimento che riguarda i beni comuni dei coniugi, l'assicurazione opera anche a favore del coniuge dell'assicurato (estensione a "favore dei coniugi"); in caso di responsabilità degli assicurati dimissionari o decaduti da ogni incarico, l'assicurazione opera per le richieste di risarcimento successive alla cessazione dell'incarico (estensione per "Postuma ai soggetti ritirati").

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: "Assicurazione senza scoperto", con questa opzione non si applica lo scoperto in caso di sinistro; "Retroattività illimitata", con questa opzione l'assicurazione opera per le richieste di risarcimento che l'assicurato riceve da terzi nell'annualità assicurativa e che derivano da un atto dannoso compiuto nell'annualità assicurativa o in qualsiasi anno precedente; "Ultrattività", con questa opzione l'assicurazione opera anche per le richieste di risarcimento che l'assicurato riceve dopo la scadenza della polizza, se derivano da un atto dannoso compiuto dall'assicurato nell'annualità assicurativa o nel periodo di retroattività.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni.

L'assicurazione non copre i danni patrimoniali che derivano da richieste di risarcimento inviate da terzi direttamente al Contraente e le richieste di risarcimento relative a: frode, plagio; omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo (compresi quelli previdenziali e assistenziali); rettifiche di bilancio; modifiche dei criteri contabili; problemi di controllo finanziario; valutazione di asset intangibili; attacchi

cibernetici; propagazione di virus nei computer o loro sistemi; programmi o applicazioni; errata registrazione; cancellazione di dati; mancato o errato funzionamento o violazione del sistema informatico; mancato errato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico (cyber); infezione di virus informatici; interruzione di attività riconducibile ad attacchi informatici (cyber); fallimento, insolvenza, concordato preventivo, crisi d'impresa; accordo di ristrutturazione; ogni altra procedura concorsuale a carico del Contraente; errori od omissioni nella stipulazione, mancata stipulazione, modifica, gestione o rinnovo di polizze assicurative del Contraente infedeltà dei dipendenti; inquinamento, sostanze radioattive, amianto, sostanze PFAS.

L'assicurazione non copre i danni che si verificano in occasione di eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, o che possono avere un punto di contatto con la Russia e la Bielorussia.

L'assicurazione inoltre esclude: sinistri, atti o fatti che possono provocare un sinistro, se l'Assicurato li conosce al momento della stipula della polizza e non li dichiara; fatti dolosi commessi dall'Assicurato, se il dolo è accertato dall'Autorità con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo, o in seguito ad ammissione da parte dell'Assicurato; fatti che provocano agli Assicurati o ad altri soggetti un illecito profitto o vantaggio; esecuzione o mancata esecuzione da parte del Contraente o dell'Assicurato di servizi professionali; azioni promosse da qualsiasi soggetto che esercita il controllo del Contraente attraverso la partecipazione al capitale sociale in maggioranza assoluta (50%+1 del capitale sociale); azioni promosse dal Contraente su iniziativa dei soggetti di cui al punto precedente; sanzioni in genere (comprese multe e ammende), condanna al risarcimento di danni di natura punitiva o esemplare o multipla inflitta in modo diretto all'Assicurato; danni che derivano da infortuni, malattie, morte. Esclusione non valida in caso di sofferenza mentale, stress emotivo connessi a una richiesta di risarcimento relativa a controversie di lavoro; danno o distruzione di cose, compresa la perdita d'uso; spese di giustizia penale; tutti gli eventi la cui prestazione assicurativa espone Vittoria a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America che emanano simili disposizioni, recepite e accettate dal diritto dello Stato italiano come reali ed efficaci.

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione: copre solo la quota di danno imputabile in modo diretto all'Assicurato e in base alla gravità della propria colpa; esclude il risarcimento che deriva dal solo vincolo di solidarietà.

L'estensione ai "Rapporti di lavoro" esclude le richieste di risarcimento relative a: gratifiche, "fringe benefit"; pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i dipendenti o fondo pensione; incentivi o remunerazione differite; periodi contrattuali o legali di preavviso; modifiche, costruzioni o adeguamenti di immobili ai fini di maggiore accessibilità per i dipendenti; seminari, corsi, politiche o programmi aziendali, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura.

L'estensione per "Postuma ai soggetti ritirati" non opera in caso di rinnovo della polizza o stipula di un'altra assicurazione per la responsabilità civile degli amministratori stipulata da parte del Contraente o degli Assicurati.

La garanzia opzionale "Ultrattività" non vale nei seguenti casi: variazioni nella composizione degli organi con funzioni di amministrazione e controllo; il Contraente ha stipulato una copertura simile con altra compagnia di assicurazione; mancato pagamento del premio annuo; richiesta di ammissione del Contraente ad una procedura concorsuale; presenza di sinistri e circostanze note all'Assicurato o al Contraente.

Scoperto.

È previsto uno scoperto del 10%. Non si applica lo scoperto se è attiva la garanzia opzionale "Assicurazione senza scoperto".



A chi è rivolto questo prodotto?

Associazioni ed enti del terzo settore con i seguenti requisiti con sede nel territorio della Repubblica Italiana e che non hanno finalità politica, sindacale, professionale o religiosa.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Il Contraente può presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
OPPURE	oppure
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2023, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, Il Contraente e Vittoria possono scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Il Contraente paga le spese del suo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra il Contraente e Vittoria. In ogni caso il Contraente può sempre rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. È previsto l'Arbitrato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non sono previste detrazioni o deduzioni ai fini fiscali.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINISTRI.

DAR802-EDZ-0126